

Codice A1604B

D.D. 2 luglio 2020, n. 309

Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 26/02/2020 dal Comune di Viù (C.F. 83002150015). Codice utenza: TO02749.



ATTO DD 309/A1604B/2020

DEL 02/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 26/02/2020 dal Comune di Viù (C.F. 83002150015). Codice utenza: TO02749.

preso atto che il Comune di Viù (C.F. 83002150015) ha presentato in data 26/02/2020 ns. protocollo n. 21454 istanza di rimborso relativamente all'utenza identificata con il codice TO02749 per chiedere la restituzione di euro 24.147,00 versati per l'annualità 2019 in quanto l'Autorizzazione Unica(AU) n. 422-15945 del 28.06.2016 «risulta decaduta a partire dal 28.06.2018»;

vista la nota regionale prot. 00025760 - 06/03/2020 con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza di rimborso presentata nonché la sospensione dei termini del procedimento per acquisire informazioni presso la Città Metropolitana di Torino, ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

vista la nota regionale prot. 00027307 - 11/03/2020 con la quale questo Settore ha chiesto alla Città Metropolitana di Torino informazioni in merito all'utenza oggetto del procedimento;

vista l'Autorizzazione Unica n. 422-15945 del 28.06.2016 rilasciata ai sensi del D. Lgs. 187/2003;

vista la nuova Autorizzazione Unica n. 1238 del 15.04.2020, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino, a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Viù, nella quale viene espressamente chiarito che il rilascio di una nuova AU è consequenziale al mancato inizio dei lavori di costruzione dell'impianto nei tempi previsti nel punto 15 dell'AU n. 422-1595/2016, nonostante i tempi di cui al punto 15 siano stati prorogati di un anno a seguito della richiesta del concessionario alla Città Metropolitana di Torino con nota n. 3007 del 10.11.2017;

considerato pertanto che il mancato sfruttamento della risorsa idrica è esclusivamente imputabile all'inerzia del Comune nel dare avvio ai lavori di costruzione delle opere funzionali alla derivazione nei termini stabiliti dall'autorizzazione unica e non sono viceversa rinvenibili atti o comportamenti ostruzionistici riferibili alle Amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni autorizzative in materia;

vista la nota regionale prot. 43742 del 25.05.2020 con la quale questo Settore ha comunicato il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di rimborso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 c.2 del regolamento regionale n. 6/R con l'art. 4 del regolamento regionale n. 15/R;

preso atto che l'istante non ha presentato osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni di rigetto comunicate con la nota del punto precedente;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D. Lgs 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- visto il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

determina

- di rigettare l'istanza di rimborso ns. protocollo 21454 - 26/02/2020 presentata dal Comune di Viù (C.F.83002150015) relativa all'utenza identificata con il codice utenza TO02749, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente richiamate e recepite nel presente dispositivo;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin